

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 22/07/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato, in data del 21 novembre 2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto, poi, anticipatamente e di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-sexies, TUB per un importo complessivo pari ad € 1.617,60, a titolo di spese di istruttoria e di spese di intermediazione, oltre interessi legali.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce che:

- il contratto era stato estinto nel mese di gennaio 2023.
- Dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia UE (Lexitor e Unicredit Austria) si evince che il vero discrimine non è il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore.
- Nel contratto, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso.
- Le “spese di istruttoria” non sono retrocedibili in quanto non riguardano attività soggette

a maturazione nel tempo.

- Le “spese di intermediazione” non sono rimborsabili in quanto comprendono i costi e gli oneri sopportati per l’attività svolta dalla rete di vendita sino al momento dell’erogazione del finanziamento.
- Tali ultime spese erano, peraltro, state versate a un soggetto terzo e quindi mai effettivamente incassate, con conseguente difetto di legittimazione passiva.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

In via preliminare, parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all’intermediario del credito in quanto versate a quest’ultimo.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente, poiché *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020).*

Sul punto, così il Collegio di Bologna, con decisione n. 11202/2023: *“In via preliminare, con riferimento all’eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva in ordine agli oneri di distribuzione, la resistente sottolinea che non avendo incassato direttamente l’onere di distribuzione che spetta all’agente, non potrebbe essere tenuta ad alcuna restituzione difettando, conseguentemente, in capo alla medesima la legittimazione passiva. Si richiama, al riguardo, il Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023, che rileva come, “non coglie nel segno l’eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente agli oneri di distribuzione, dal momento che, in seguito alla sentenza della corte di giustizia sopra citata (Lexitor 2019), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, di cui il soggetto concedente il credito abbia conoscenza, sicché non rileva la destinazione finale dell’importo pagato (v. Coll, Torino dec 1033/2020)” (cfr., anche, Collegio di Milano, decisione n. 12405/2023; Collegio di Bari, decisione n. 6852/23).*

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di gennaio 2023, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell’estinzione ed alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle*

pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

- per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter, TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,53%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,76%					
<i>spese di istruttoria</i>				700,00 €	Up front	271,29 €		271,29 €
<i>spese di intermediazione</i>				2.496,00 €	Recurring	1.497,60 €		1.497,60 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	300,00 €	-300,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.468.89

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente in quanto la medesima ha domandato la rifusione di tutti gli oneri computandoli con il criterio del *pro rata temporis*.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, conseguentemente, vanno, nel caso concreto, riconosciuti essendo stati oggetto di specifica domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro

1.469,00 (millequattrocentosessantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI